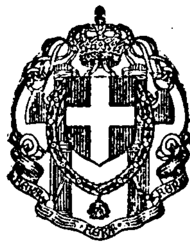
Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA



PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1941-XIX, n. 219.
Modificazioni dell'art. 218 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e modificato con l'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902;
Ritenuta la necessità per causa di guerra di integrare le disposizioni circa la costituzione del Tribunale delle prede;
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciate dai Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze ai rispettivi Sottosegretari di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 6 dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente varianti ed aggiunte al R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime, è modificato come segue:
L'art. 218 è modificato come segue:
« Il Tribunale delle prede è istituito con decreto Reale emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.
Il Tribunale è composto di un presidente, di un vice presidente, di due magistrati dell'Ordine giudiziario di grado 4°, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio, del direttore generale della Marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.
Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 6°.
Presso il Tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti.
Il presidente è a capo di tutti i servizi del Tribunale: il vice presidente collabora col presidente nella direzione di tutti i servizi, sostituisce il presidente in caso di mancanza, assenza o impedimento, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di procedura.
Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della Corte di appello o da un segretario del Consiglio di Stato.
Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso nonchè l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico sia le relative spese di funzionamento che quelle per le competenze spettanti ai componenti del Tribunale.
Le competenze spettanti ai componenti del Tribunale saranno determinate con decreto del Ministro competente per la spesa, di concerto con quello per le finanze ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare con Regio decreto le norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunale delle prede ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — TERUZZI — PUTZOLU — LISSIA — HOST VENTURI

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° aprile 1941-XIX, n. 220.
Istituzione e composizione del Tribunale delle prede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra e di neutralità;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato, ed il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 268, in data 16 novembre 1940-XIX;
Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle cose costituenti contrabbando di guerra;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1940-XIX, n. 1893, che determina la data di applicazione del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056;
Visto l'art. 2 della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, che approva variazioni e aggiunte al R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sopra citato;
Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia in data 23 febbraio 1941-XIX;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Tribunale delle prede.

Art. 2.

Il Tribunale delle prede è così composto:

Presidente:

Foschini Senatore Antonio, ammiraglio di squadra in ausiliaria;

Vice presidente:

Messina dott. Salvatore, presidente di Sezione della Corte di cassazione;

Membri effettivi:

Costamagna Consigliere nazionale Carlo, consigliere di Cassazione;

Piga dott. Emanuele, consigliere di Cassazione;

Piccardi dott. Leopoldo, consigliere di Stato;

Raineri Biscia Giuseppe, ammiraglio di divisione;

Ingianni Giulio, tenente generale di porto, direttore generale della Marina mercantile;

Cambi dott. Ettore, ragioniere generale dello Stato;

Membri supplenti:

Pittiruti dott. Pietro, consigliere di Corte d'appello;

Faccini dott. Renato, sostituto procuratore generale di Corte d'appello;

Sciacca dott. Aurelio, consigliere di Corte d'appello;

De Martino dott. Enrico, consigliere di Stato;

Stumpo dott. Giuseppe, 1° referendario al Consiglio di Stato;

Vetrano dott. Gaetano, 1° referendario al Consiglio di Stato;

Mengotti Augusto, ammiraglio di divisione;

Ballanti dott. Pietro, direttore generale nell'Amministrazione della marina mercantile;

Lazzari dott. Tommaso, ispettore generale capo di finanza;

Bertucci dott. Enrico, direttore capo Ragioneria centrale;

Commissario del Re:

Ciancarini dott. Ovidio, Regio avvocato generale militare;

Sostituti del Commissario del Re:

Bitetti dott. Leopoldo, consigliere relatore del Tribunale supremo militare;

Sucato dott. Gaetano, Regio avvocato militare;

Segretario:

Musotto dott. Salvatore, segretario di Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il Tribunale delle prede avrà sede presso il Ministero della marina e le spese relative al suo funzionamento, nonchè quelle per le competenze spettanti ai componenti, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1941-XIX, n. 221.

Dichiarazione dello stato di guerra del territorio del versante Adriatico e di quello delle isole italiane dell'Adriatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni della anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalle ore 0 del giorno 6 aprile 1941-XIX il territorio del versante Adriatico, per una profondità di 15 chilometri dalla costa, fino alla regione Pugliese, già dichiarata in stato di guerra con R. decreto 10 gennaio 1941-XIX, n. 3, nonchè il territorio delle isole italiane dell'Adriatico sono dichiarati in stato di guerra.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Da Bormida » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Da Bormida » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla

ditta Frazzi Oddone ed Ottorino fratelli fu Romeo, alla partita 1377, foglio di mappa 50, particella 9 e 16, per la superficie di Ha. 6.72.72 e la rendita imponibile di lire 536,61.

Il fondo confina: a nord con il fondo S. Nicola di proprietà di Filiasi Francesco; ad est e sud, con il torrente Gelone; ad ovest con il tratturo Aquila-Foggia;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Da Bormida » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 17.000 (diciassettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1941-XIX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 248. — D'ELIA

(1455)

REGIO DECRETO 24 febbraio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motonave « Ramb 2ª ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 431, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave « Ramb 2ª », già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiata da detto ruolo dalle ore 8 del 21 febbraio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 130.

(1456)

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 17 febbraio 1941-XIX relativo alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 378, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte riguardante il motopeschereccio *Sacro Cuore* dopo le parole: « degli armatori Mancini Maria fu Nicola, Diomede Angela di Matteo, Bellantuomo Lucia fu Domenico, e Di Pinto Isabella di Domenico, con sede a Mola di Bari », sono aggiunte le altre: « e dal 26 febbraio 1941 dell'armatore Violante Vitangelo di Nicola, con sede a Mola di Bari »;

b) nella parte riguardante il motopeschereccio *San Giovanni Bosco 2°* » alle parole: « degli armatori Felisatti Aldo Mario e Zappata Giuseppe con sede a Porto Garibaldi (Ravenna) », sono aggiunte le altre: « e dal 10 febbraio 1941 dell'armatore Zappata Giuseppe con sede a Porto Garibaldi (Ravenna) ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1941-XIX
Registro n. 5 Marina, foglio n. 129.

(1457)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Setyl Italiana, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Setyl Italiana, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Setyl Italiana, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Sergio Cipolloni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto M. P. Palassof, con sede a Bari, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società di fatto M. P. Palassoff, con sede a Bari, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società di fatto M. P. Palassoff, con sede a Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giovanni Battista Madia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della pensione « Villa Nora » di Facini Eleonora, con sede a Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la pensione « Villa Nora » di Facini Eleonora, con sede a Venezia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La pensione « Villa Nora » di Facini Eleonora, con sede a Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Celeste Bastianetto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società I. G. Levi, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società I. G. Levi, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società I. G. Levi, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Ettore Niutta.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1440)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1941-XIX.

Disposizioni concernenti le funzioni del Collegio sindacale del Settore della bachicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Veduto l'art. 31 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme in applicazione dell'art. 12 della legge predetta;

Veduto il decreto interministeriale 18 febbraio 1939-XVII che forma lo statuto della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Veduto il decreto 16 luglio 1940 col quale, in sostituzione del Settore delle fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, è stato costituito fra gli altri il Settore della bachicoltura;

Veduto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1941, col quale è stato costituito pel triennio 1941-43 il Collegio sindacale del Settore della bachicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Considerato che il Settore della bachicoltura ha iniziato la propria attività nel luglio del 1940 e che occorre provvedere all'esercizio delle funzioni sindacali per l'esame del bilancio consuntivo del 1940;

Decreta:

Il Collegio sindacale del Settore della bachicoltura è incaricato delle funzioni spettanti ai sindaci per l'esame del bilancio consuntivo del Settore relativo al 1940.

Roma, addì 6 aprile 1941-XIX

(1435) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Pavia, intesa ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopra citato testo unico, nell'ambito del territorio della Provincia stessa;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Pavia il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1941-XIX

(1436) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla caccia ed alla cattura dei corvi, cornacchie e taccole in tutto il territorio della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Viste le proposte di vari Comitati provinciali della caccia della Sicilia intese ad ottenere l'inclusione dei corvi, delle cornacchie e della taccola tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4, ultimo comma, del sopracitato testo unico;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'invocato provvedimento a tutte le provincie della Sicilia;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

I corvi, le cornacchie e le taccole vengono annoverati tra gli animali nocivi, di cui all'art. 4 del testo unico citato nelle premesse, in tutto il territorio della Sicilia.

La caccia e la cattura delle specie medesime, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1437)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura dello scoiattolo, della donnola, della gazza e della ghiandaia nel territorio della provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Asti, intesa ad ottenere un provvedimento che consenta la cattura dello scoiattolo, della donnola, della gazza e della ghiandaia in periodo di divieto per scopi di protezione agraria;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Asti lo scoiattolo, la donnola, la gazza e la ghiandaia vengono annoverati tra gli animali nocivi di cui all'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

La cattura delle specie predette, esclusa la caccia sotto qualsiasi forma, resta regolata, in tempo di divieto, dall'art. 25 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mezzo foglio di ricevute semestrali del Consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

Devesi provvedere al tramutamento del certificato del Consolidato 3,50 % (1906) n. 252492 di L. 143,50, intestato a Campasso Maria fu Raimondo, minore, sotto la tutela di Cat-Genova Giorgio fu Antonio, domiciliato in Pratiglione (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4716)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1941-XIX - N. 85

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,25
Id. 3,50% (1902)	71,575
Id. 3,00% Lordo	51,625
Id. 5,00% (1935)	93,725
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,60
Id. Id. 5,00% (1936)	94,925
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,90
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,60
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,30
Id. Id. 5% - Id. 1944	97,45
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,025

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 31 marzo 1941-XIX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Alasonatti Norberto Delfino, residente nel comune di Avigliana, distretto notarile di Torino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° aprile 1941 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

p. *Il Sottosegretario di Stato*: PELOSI

(1448)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

129° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 139, con il quale alla « Carlo Tassara » S. A. Stabilimenti Elettrosiderurgici, è concessa per anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di manganese e ferro siti in località denominata « Monte Alpe - Monte Pu' - Monte Colello » in territorio dei comuni di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Maissana, provincie di Genova e La Spezia.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 305, con il quale al comune di Tivoli è concessa per la durata di anni novanta a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali site in località denominata « Acque Albule » in territorio dei comuni di Tivoli e Montecelio, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 16, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Giovanni Morandi alla quota di sua spettanza sulla concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Spiazzo », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 393, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco e fluorina denominata « Corvara II » sita in territorio del comune di Sarentino, provincia di Bolzano, della quale è titolare la S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1941, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941, registro 16 Corporazioni, foglio 394, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco e fluorina denominata « Corvara », sita in territorio del comune di Sarentino, provincia di Bolzano, della quale è titolare la S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie è trasferita e intestata alla Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto 18.

Decreto Ministeriale 7 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 64, con il quale la facoltà di coltivare in perpetuo i giacimenti di piombo argentifero e per la durata di anni 99 i giacimenti di baritina della miniera denominata « Monte Ega », sita in territorio del comune di Narcao, provincia di Cagliari, è trasferita dalla Società Anonima Magnesio Italiano alla Società Anonima Minerali e Combustibili Autarchici, con sede in Milano, via Monterosa n. 89.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 86, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Morcone » accordata per la durata di anni trenta all'ing. Luigi Ciapparelli col decreto Ministeriale 15 giugno 1937-XV è trasferita ed intestata alla Società Anonima Ligniti Italia Meridionale (L.I.M.S.A.) con sede in Roma, via Agostino De Pretis n. 60.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 87, con il quale la concessione della miniera di lignite e minerali associati denominata « Quadrate », sita in territorio dei comuni di Fornace, No-

garè e Baselga di Pinè, provincia di Trento, della quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 12 ottobre 1931, la S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 88, con il quale la concessione della miniera di rame e piombo denominata « Viarago », sita in territorio del comune di Pergine, provincia di Trento della quale è titolare la Soc. An. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

Decreto Ministeriale 11 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1941, registro 17 Corporazioni, foglio 89, con il quale la concessione della miniera di fluorina e minerali associati denominata « Prestavel », sita in territorio dei comuni di Cavalese e Tesero, provincia di Trento, accordata per la durata di anni 50, alla S. A. Atesina per Esplorazioni Minerarie, è trasferita e intestata alla Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria Chimica, con sede in Milano, via Principe Umberto n. 18.

(1451)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza), Acerno (Salerno), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Poggio Imperiale (Foggia), Montano Antilia (Salerno) e Stimigliano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il signor Armando Stellini di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);

2) Il cav. Pasquale Lupo fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerno (Salerno);

3) Il signor Nicola Salerno fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia);

4) Il dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

5) Il signor Antonio Mainenti fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno);

6) Il cav. Nicola Colangeli fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stimigliano (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1450)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento.

Nella seduta tenuta il 29 marzo 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento, il cav. prof. Francesco Sinatra è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1416)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari).

(1417)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti ai concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 3859/1175-2-12.1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX e numero 9412/1175-2-12/1.3.1 del 13 marzo 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/65568 in data 21 marzo 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° I posti messi a concorso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i decreti Ministeriali nn. 2307, 2308, 2309 e 2310 in data 28 gennaio 1941-XIX, sono ridotti come appresso:

50 posti, anzichè 65, di sottocapo in prova delle stazioni;
300 posti, anzichè 400, di alunno d'ordine in prova delle stazioni;
150 posti, anzichè 200, di conduttore in prova;
45 posti, anzichè 60, di sottocapotecnico in prova.

2° A favore dei chiamati alle armi, per appositi concorsi da bandirsi a suo tempo, vengono riservati i rimanenti posti autorizzati col decreto del DUCE in data 19 ottobre 1940-XVIII e cioè:

50 posti di sottocapo in prova delle stazioni;
300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni;
150 posti di conduttore in prova;
45 posti di sottocapotecnico in prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(1473)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.